

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE CINQUE, ACONE, SALVATO, VENTRE, GRASSI BERTAZZI e BATTELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1987

Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti
nei concorsi notarili

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale normativa per l'assegnazione dei posti nei concorsi notarili di prima nomina prevede che, ove il numero dei concorrenti risultati idonei ecceda quello dei posti messi a concorso, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di aumentare, fino ad un massimo del 12 per cento, il numero dei posti messi a concorso, nel limite di quelli disponibili a seguito di concorsi per trasferimento di notai in esercizio andati deserti (articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239).

Nella pratica applicazione di tale disposizione, si è però di frequente verificato che l'aumento limitato al 12 per cento non riesce ad assorbire tutti i candidati dichiarati idonei, mentre risultano ancora scoperte numerose

sedi notarili non attribuite a seguito di concorso per trasferimento, perché non richieste, e non assegnate in un concorso per esami di prima nomina per mancanza di candidati idonei.

Si verifica, così, il deplorabile fenomeno della contemporanea presenza di alcuni candidati idonei, ma senza posto, perché eccedenti il numero delle sedi assegnate per concorso, pur dopo l'aumento del 12 per cento, e specularmente, di sedi notarili vacanti per mancanza di notai che intendano trasferirsi, o di notai di prima nomina. Per ovviare a tale inconveniente, nel preminente interesse di assicurare a tutte le sedi, e specialmente a quelle più disagiate o meno richieste, il servizio notarile, di cui è persino superfluo

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sottolineare l'importanza soprattutto nell'epoca moderna, sembra opportuno ampliare quantitativamente la facoltà del Ministro di aumentare il numero dei posti messi a concorso, sì da far fronte con elasticità alle esigenze che possano essersi verificate nelle more dello svolgimento dei concorsi notarili.

Considerato quindi che l'interesse della collettività all'ordinato svolgimento del servizio notarile esige che le sedi vacanti siano tempestivamente coperte, e lo siano con elementi che abbiano dimostrato, con il superamento del concorso, di possedere le caratteristiche necessarie, e che esistono precedenti legislativi che hanno posto rimedio a situazioni identiche a quella sopradescritta, (legge n. 1845 del 1952 e legge n. 239 del 1973), si propone pertanto alla vostra attenzione il seguente disegno di legge che all'articolo 1 prevede l'aumento dal 12 al 25 per cento del

numero dei posti messi a concorso, mentre all'articolo 2 prevede in via transitoria l'uso di tale facoltà anche per il concorso pubblico per nomina a notaio bandito con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, ultimo concorso nel quale l'aumento del 12 per cento non ha consentito di assorbire tutti gli idonei; è appena il caso di dire che la normativa proposta si applicherà anche al concorso notarile attualmente in svolgimento.

Questo disegno di legge non altera affatto la regolarità della procedura concorsuale, in quanto offre pur sempre all'Amministrazione la garanzia che la nomina a notaio viene conferita a concorrenti riconosciuti idonei a tale funzione, e consente la sollecita copertura di posti vacanti nell'interesse pubblico dell'ordinato svolgimento dell'attività notarile. Si chiede pertanto che esso venga sollecitamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro di grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del 25 per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili, in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

Art. 2.

1. Il numero dei posti messi a concorso per esame, per la nomina a notaio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 16 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 1° marzo 1984, è aumentato nella misura massima prevista dall'articolo 1 della presente legge.

2. I posti da assegnare ai notai nominati in virtù della disposizione del comma 1 sono scelti tra quelli disponibili, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

3. L'assegnazione è fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati, secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.